

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

E' costituita una associazione culturale denominata

Club GAMeC

Articolo 2

L'associazione ha sede in Bergamo.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

. promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale o di altro genere che contribuiscano a far conoscere, apprezzare e valorizzare la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo;

. promuovere l'acquisizione a favore del Comune di Bergamo di opere d'arte contemporanea al fine di incrementare il patrimonio artistico della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dell'Accademia Carrara di Bergamo, destinate al patrimonio della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dell'Accademia Carrara.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà organizzare:

. attività di promozione e di sostegno delle attività

organizzate dall'Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo - onlus;

. attività culturali e di formazione legate all'arte moderna e contemporanea: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca, proiezioni di films e documentari;

. attività editoriale: pubblicazione di cataloghi, di riproduzioni, di materiali illustrativi e di libri riguardanti l'arte moderna e contemporanea; pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché di studi e ricerche compiuti e promossi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Le risorse economiche e finanziarie dell'associazione potranno essere costituite da:

. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, ad eccezione delle opere d'arte che dovranno essere acquisite dal Comune di Bergamo per essere destinate al patrimonio della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dell'Accademia Carrara;

- . quote associative;
- . contributi;
- . donazioni e lasciti;
- . proventi derivanti dall'organizzazione e dalla gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- . ogni altro tipo di entrata;

Le quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili.

Le quote associative non sono soggette a rivalutazione.

SOCI

Articolo 5

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

. **soci ordinari:** sono tutte le persone fisiche o gli enti giuridici, pubblici o privati, che, condividendo gli scopi associativi, presentano domanda scritta di ammissione al Consiglio direttivo, il quale ne delibera l'accettazione o il rigetto motivato, e si impegnano a pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo per le diverse categorie;

. **soci onorari:** tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte le persone fisiche o agli enti giuridici, pubblici o privati, che contribuiscono in modo considerevole e

significativo, con donazioni o contributi, al raggiungimento degli scopi dell'associazione; la qualifica di socio onorario potrà altresì essere attribuita a tutti coloro che il Consiglio riterrà particolarmente meritevoli nel campo dell'arte contemporanea.

La qualifica di socio onorario avrà durata limitata nel tempo stabilita dal Consiglio direttivo all'atto della sua attribuzione in relazione alla qualità ed alla entità del contributo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta.

L'adesione all'associazione impegna gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- . rinuncia, da comunicarsi con lettera raccomandata;
- . perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- . morosità accertata dal Consiglio direttivo;

. esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dal Consiglio direttivo.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Organi della associazione sono:

- . l'Assemblea dei soci;
- . il Consiglio direttivo;
- . il Presidente e il Vice-Presidente;
- . il Tesoriere;
- . il Revisore dei conti;
- . il Collegio dei probiviri.

L'ASSEMBLEA: COMPETENZE

Articolo 7

L'associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- . la nomina del Consiglio direttivo;
- . la nomina del Revisore dei conti;
- . la nomina del Collegio dei probiviri;
- . l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- . le modifiche dello Statuto che vengono proposte dal Consiglio direttivo;
- . lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione;

. quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

L'ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

La convocazione - contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati - deve essere inviata ai soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo telegramma, telefax, mail, o equivalenti, ed affissa presso la sede dell'associazione, o mediante pubblicazione dell'avviso su uno o più quotidiani locali.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, preferibilmente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un rappresentante dei soci presenti, eletto seduta stante dalla maggioranza relativa.

Chi presiede nomina seduta stante il segretario incaricato di

redigere il processo verbale delle riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

L'Assemblea, validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Articolo 9

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di rinuncia di un consigliere, per qualunque causa, il Consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione sottoponendo il provvedimento all'Assemblea, per la ratifica, nella prima

seduta utile.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Articolo 10

Al Consiglio direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi della associazione e comunque sulle seguenti:

- . nominare, a maggioranza dei componenti nominati, il Presidente ed il Vice Presidente della associazione;
- . proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- . deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e più in generale i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- . predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine anno, da sottoporre insieme alla relazione economica della associazione alla approvazione della Assemblea dei soci;
- . determinare l'entità delle quote sociali annuali e accogliere le domande di ammissione dei soci ordinari;
- . determinare le facilitazioni da attribuire ai soci nelle rispettive categorie;

- . approvare il conferimento del Presidente ai soci di procura speciale per la gestione di attività varie;
- . ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- . valutare l'eventuale raggiungimento degli scopi sociali o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- . autorizzare il Presidente o il Vice - Presidente a stare in giudizio e nominare i difensori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Articolo 11

Il Consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno una volta all'anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da un membro eletto seduta stante dalla maggioranza relativa degli amministratori. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il

voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del Consiglio direttivo invitare una o più persone esterne la cui presenza si ritenga utile ai fini della discussione dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Articolo 12

Compiti del Presidente sono:

- . rappresentare legalmente l'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- . convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- . convocare con preavviso di almeno 7 giorni a mezzo lettera raccomandata contenente anche l'ordine del giorno, il Consiglio direttivo e presiederlo; in caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 3 giorni e la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma o telefax, e-mail o equivalenti;
- . sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- . provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

direttivo;

. conferire procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo;

. assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

IL TESORIERE

Articolo 13

Il Consiglio direttivo nomina un tesoriere con il compito di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di procedere ai pagamenti e agli incassi.

Il Consiglio direttivo determina gli eventuali limiti cui il tesoriere deve attenersi nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

IL REVISORE DEI CONTI

Articolo 14

La gestione della associazione è controllata dal Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore:

-accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo;

-accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;

-può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15

Sarà facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di tre Probiviri.

Qualora nominato, tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità. Il lodo sarà inappellabile.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio direttivo e presentati alla Assemblea dei soci per

la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, redatto secondo i criteri stabiliti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 31 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I Consiglieri, i revisori ed i probiviri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto.

DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 17

L'associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue quando:

- . il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- . lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- . lo scioglimento è volontario.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art. 8 del presente statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto all'Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo - onlus per essere destinato alle attività istituzionali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

Articolo 18

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di associazioni private.